



# COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807

Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

(Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i)

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n°24 del 30.07.2014)*

## **INDICE**

### **TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1.** Oggetto del Regolamento
- Art. 2.** Istituzione del tributo
- Art. 3.** Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4.** Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5.** Soggetto attivo

### **TITOLO II — PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6.** Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7.** Soggetti passivi
- Art. 8.** Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 9.** Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10.** Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11.** Superficie degli immobili

### **TITOLO III —TARIFFE**

- Art. 12.** Tariffe
- Art. 13.** Costo di gestione
- Art. 14.** Determinazione della tariffa
- Art. 15.** Articolazione della tariffa
- Art. 16.** Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17.** Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18.** Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19.** Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20.** Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21.** Scuole statali
- Art. 22.** Tributo giornaliero
- Art. 23.** Tributo provinciale

### **TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- Art. 24.** Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25.** Riduzioni per raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 26.** Riduzioni per le utenze non domestiche

### **TITOLO V — DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 27.** Obbligo di dichiarazione
- Art. 28.** Contenuto della dichiarazione
- Art. 29.** Poteri del Comune
- Art. 30.** Accertamento
- Art. 31.** Sanzioni
- Art. 32.** Riscossione
- Art. 33.** Interessi

**Art. 34.** Rimborsi

**Art. 35.** Somme di modesto ammontare

**Art. 36.** Contenzioso

## **TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 37.** Entrata in vigore e abrogazioni

**Art. 38.** Clausola di adeguamento

**Art. 39.** Disposizioni transitorie

**Art. 40.** Disposizioni per l'anno 2014

## TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Maropati, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. L'Imposta Unica Comunale (**IUC**) si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### Art. 2

#### Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 —668 L.147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### Art. 3

#### Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

#### **Art. 4**

#### **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117

**Art. 5**  
**Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Art. 6**  
**Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, , ad eccezione delle aree scoperte operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni ad più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
7. E' fatta salva la facoltà del soggetto passivo di dimostrare mediante idonea documentazione la mancata occupazione/conduzione dell'immobile

## **Art. 7**

### **Soggetti passivi**

- 1.** Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5.** Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 6.** Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

## **Art. 8**

### **Locali ed aree non soggetti al tributo**

- 1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a)** le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b)** le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c)** i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d)** le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e)** le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f)** per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - g)** soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
  - h)** Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso

i) gli edifici adibiti a caserma dei Carabinieri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9**

#### **Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **Art.10**

#### **Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) e superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnole, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

#### **Art. 11**

#### **Superficie degli immobili**

1. La base imponibile della tassa è data:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
- b) per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera **a)** del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

**4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tares.**

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire **entro il 1° di novembre di ogni anno, o scegliere anno precedente e successivamente a conguaglio**, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del DL. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n.31

## TITOLO III — TARIFFE

### Art. 12 Tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'**allegato B** al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'**allegato 1** al D.P.R. 158/99.

## **Art.13**

### **Costo di gestione**

#### **Copertura dei costi del servizio**

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
3. Piano finanziario: Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

## **Art.14**

### **Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

## **Art.15**

### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Art. 16**

### **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art.17**

#### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**Vedi ALLEGATO A**

### **Art. 18**

#### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf — badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

5. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello

stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Agli utenti con più unità immobiliari viene attribuito, per ogni singola unità, un numero di occupanti pari a 3.

8. il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, in assenza della presentazione della dichiarazione è attribuito, il tributo è dovuto per 3 occupanti.

9. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

### **Art.19**

#### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Art. 20**

#### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**ALLEGATO B**.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art.21**

### **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituto d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 22**

### **Tributo giornaliero**

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) della tassa maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

## **Art. 23.**

### **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia .

## **TITOLO IV — Riduzioni e agevolazioni**

### **Art. 24**

#### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con unico occupante – riduzione del 33%;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 33%;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente - riduzione del 20%;
  - d) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o dimorino per più di sei mesi all'anno all'estero – riduzione del 44,89 %, in altra regione italiana - riduzione del 33%. e. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 25**

### **Riduzione per raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

Le riduzioni di cui all'art. 14, comma 17, del D.Lgs. 201/2011, sono attuate mediante correzione della ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in relazione al grado di realizzazione della raccolta differenziata delle utenze domestiche, in modo da agevolare nel complesso le utenze domestiche stesse, con criteri da esplicitare nella determinazione delle tariffe annuali, anche su relazione del gestore eventualmente all'interno del piano finanziario, con dimostrazione dei risultati raggiunti;

#### **Art. 26**

### **Riduzioni per le utenze non domestiche**

A norma, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

- 1) il Comune, in ottemperanza dell'art. 14, comma 18, del D.L. 201/2011, concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie, sottoprodotti o non rifiuti ex art. 183, e, 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006.
- 2) La riduzione, di cui al comma precedente del presente articolo è stabilita in modo forfetario inserendo tali superfici nella categoria XX "Utenze non domestiche superfici con rifiuti assimilati avviati al recupero", fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente;
- 3) Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita dichiarazione con richiesta di riduzione ed indicazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente.
- 4) La riduzione tariffaria avrà decorrenza dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione con richiesta di riduzione del contribuente.

## **TITOLO V— DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONE E RISCOSSIONE**

#### **Art. 27**

### **Obbligo di dichiarazione**

- 1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata all'Ufficio Tributi.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.
6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

## **Art. 28**

### **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

**2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:**

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per a fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) l'indicazione dei locali e delle aeree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- g) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

**5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:**

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b) via fax;
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

**6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.**

## **Art. 29 Poteri del Comune**

**1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**

**2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.**

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 30**

#### **Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

### **Art. 31**

#### **Sanzioni**

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 — 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

1. omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento(100% - 200%) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento(50% - 100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 32** **Riscossione**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.
3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24).
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 3 rate scadenti: 16 Giugno — 16 Settembre — 16 Dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascuno anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad **€ 12,00**.

### **Art. 33** **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 34** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 35** **Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

### **Art.36** **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 37** **Entrata in vigore e abrogazioni**

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 38** **Clausola di adeguamento**

1. il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art.39** **Disposizioni transitorie**

1. il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**Art. 40**  
**Disposizioni per l'anno 2014**

Per l'anno 2014 la TARI dovrà essere pagata in 3 rate scadenti il 15 Ottobre 2014, il 15 Novembre 2014 e 31 dicembre 2014.

## **ALLEGATO A**

Categoria utenze domestiche

Come da ALLEGATO 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

### **COMUNI riguardanti il SUD Italia**

**Ka** Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare

<b>N°</b>	<b>Abitanti &lt;5000</b>	<b>Abitanti &gt;5000</b>
1	0,75	0,81
2	0,88	0,94
3	1,00	1,02
4	1,08	1,09
5	1,11	1,10
6 o Più	1,10	1,06

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

### **COMUNI**

**Kb** Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare

<b>N°</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>	<b>Medio</b>
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2,05
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,25
6 o più	3,4	4,1	3,75

## **ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Categorie > 5000 abitanti		Kc (sud)			Kd (sud)		
		min	max	med	min	max	med
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,54	4,00	5,50	4,75
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,40	2,90	4,12	3,51
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,40	3,20	3,90	3,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,69	5,53	6,55	6,04
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	0,47	3,10	5,20	4,15
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,46	3,03	5,04	4,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	1,21	8,92	12,45	10,69
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	0,97	7,50	9,50	8,50
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	1,00	7,90	9,62	8,76
10	Ospedali	0,86	1,43	1,15	7,55	12,60	10,08
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	1,04	7,90	10,30	9,10
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	0,64	4,20	6,93	5,57
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	0,99	7,50	9,90	8,70
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	1,26	8,88	13,22	11,05
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,74	4,90	8,00	6,45
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	1,43	10,45	14,69	12,57

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetisti	1,19	1,50	1,35	10,45	13,21	11,83
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,91	6,80	9,11	7,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	1,15	8,02	12,10	10,06
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	0,64	2,90	8,25	5,58
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	0,69	4,00	8,11	6,06
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	6,84	29,93	90,50	60,22
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	4,44	22,40	55,70	39,05
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	4,96	22,50	64,76	43,63
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	2,00	13,70	21,50	17,60
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	2,01	13,77	21,55	17,66
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	7,83	38,93	98,90	68,92
28	Ipermercati di generi misti	1,65	4,73	2,19	14,53	23,98	19,26
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	5,80	29,50	72,55	51,03
30	Discoteche, night club	0,77	1,91	1,91	6,80	16,80	11,80

Categorie < 5000 abitanti		Kc (sud)			Kd (sud)		
		mm	max	med	min	max	med
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	0,41	2,54	4,55	3,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	0,59	3,83	6,50	5,17
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	0,71	5,80	6,64	6,22
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	0,43	2,97	4,55	3,76
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	1,28	8,91	13,64	11,28
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	0,92	7,51	8,70	8,11
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	1,05	7,80	10,54	9,17
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	0,98	7,89	9,26	8,58
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	0,54	3,90	5,51	4,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,94	1,16	1,05	8,24	10,21	9,23

	cartoleria, ferrarncnta e altri beni durevoli						
<b>11</b>	Edicola, flirmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	1,27	8,98	13,34	11,16
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	0,92	6,85	9,34	8,10
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	1,18	7,98	12,75	10,37
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	0,64	3,62	7,53	5,58
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	0,81	5,91	8,34	7,13
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	6,86	48,74	71,99	60,37
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	5,35	38,50	55,61	47,06
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	1,69	5,00	24,68	14,84
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	2,58	18,80	26,55	22,68
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	10,88	5,61	3,00	95,75	49,38
<b>21</b>	Discoteche, night club	1,02	1,75	1,39	8,95	15,43	12,19